Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 25 maggio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. **1546**.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato in Vittoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Vittoria una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Vittoria è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatore;
   tornitore;
   motorista.
2. Scuola professionale per l'industria dell'abbigliamento, con sezioni per:
   ricamatrice;
   sarta da donna;
   maglierista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese, matematica applicata; fisica tecnica; chimica industriale; tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico; meccanica e macchine; disegno professionale; merceologia; storia dell'abbigliamento ed economia domestica; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta del preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostruito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 35.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 184. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Vittoria

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	6
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 305 ore settimanali)		20
7. Istruttori e assistenti		8
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1547.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato in Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Sondrio una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data le scuole tecniche industriali statali di Chiavenna, Morbegno e Tirano sono trasformate in scuole professionali staccate dall'Istituto professionale di Sondrio. Le scuole secondarie di avviamento professionale già aggregate alle predette scuole tecniche, continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di ciascuna di esse rimane affidata al direttore incaricato della rispettiva scuola professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
 aggiustatore;
 riparatore auto.
2. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
 muratore.
3. Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezione per:
 impiantista idraulico sanitario.
4. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
 ebanista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; scienze fisiche; disegno tecnico; tecnologia meccanica e laboratorio; impianti idraulici e disegno relativo; nozioni sugli autoveicoli; costruzioni civili e disegno relativo; disegno professionale e architettonico; storia del mobile e dell'arredamento; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 34.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 185. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Sondrio

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo . .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 210 ore settimanali)		14
7. Istruttori e assistenti		8
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		5

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1548.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di ottica, con sede in Firenze.

N. 1548. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di ottica, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 193. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 415.

Cambiamento della denominazione del comune di Trave, in provincia di Torino, in quella di « Traves ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Trave (Torino) in data 10 ottobre 1954, n. 58, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Traves »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 1° dicembre 1954, n. 8-8038, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Trave, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Traves ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 211. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 416.

Ricostituzione dei comuni di Germagno, Loreglia e Massiola in provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2521, con il quale i comuni di Germagno, Loreglia, Luzzogno, Fornero, Massiola, Sambughetto e Forno, in provincia di Novara, furono riuniti in unico Comune denominato « Valstrona », con la sede municipale nella località Strona di Luzzogno;

Viste le istanze, rispettivamente, in data 14 ottobre 1946, 23 e 24 ottobre 1947 e 15 dicembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Germagno, Loreglia e Massiola ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Valstrona in data 27 settembre ed 8 novembre 1947, numeri 8 *C*, 8 *D* e 9 *A*, e della Deputazione provinciale di Novara in data 26 novembre 1947 e 14 gennaio 1948, numeri 2, 3 e 4, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Germagno, Loreglia e Massiola, in provincia di Novara, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Valstrona e i ricostituiti comuni di Germagno, Loreglia e Massiola, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Valstrona.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Valstrona, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Germagno, Loreglia e Massiola, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 213. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. **417**.

Trasferimento della sede municipale del comune di Pella, in provincia di Novara, dall'attuale capoluogo alla frazione Prorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pella in data 12 febbraio 1954, n. 5, con la quale è stato chiesto di trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Prorio;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara in data 31 maggio 1954, n. 5, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla precitata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Pella, in provincia di Novara, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Prorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 212. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. **418**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Angelo Custode », con sede nel comune di Fiume Veneto (Udine).

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Angelo Custode », con sede nel comune di Fiume Veneto (Udine), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 192. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. **419**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di medicina, con sede in Torino.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di medicina, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 197. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. **420**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale femminile « G. Saffi » di Forlì.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale femminile « G. Saffi » di Forlì viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 194. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baldelli Tito-Battista fu Emilio, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1951, n. 1386, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Baldelli Tito-Battista fu Emilio, per i terreni ricadenti in agro del comune di Apricena (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1386, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1386.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 208. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1386, intestati alla ditta Baldelli Tito-Battista fu Emilio, in comune di Apricena (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 79*)					
San Sabino	10	10	—	Seminativo	IV	41	87	30	7.118,41
Id.	10	12	—	Pascolo	III	4	85	70	315,70
Id.	10	11	—	Seminativo	III	3	18	11	1.017,94
				Totali		49	91	11	8.452,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada comunale vecchia di Lesina;
Est: con la strada vicinale S. Nazario;
Sud: con lo stesso Baldelli Tito-Battista;
Ovest: con Catadaluddi Amelia fu Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.341,833,90 (lire duemilionitrecentoquarantunomilaottocentotrentatre e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giudicepietro Carlo fu Vincenzo, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1951, n. 1275, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Giudicepietro Carlo fu Vincenzo, per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1275, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1275.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 209. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1275, intestati alla ditta Giudicepietro Carlo fu Vincenzo, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 16158)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Igino	91	6	—	Seminativo	IV p	11	71	92	2.343,81
Iazzo Giudic	89	76	—	Id.	III i	4	29	63	1.374,82
Id.	89	69	—	Id.	IV i	1	16	86	233,72
Id.	89	65	—	Pascolo cespugliato	II i	3	00	26	195,17
Id.	89	66	—	Pascolo	IV i	3	60	69	97,39
Id.	89	75	—	Seminativo	V i	2	87	79	388,52
Id.	89	67	—	Id.	IV i	10	98	81	2.197,62
Id.	89	73	—	Id.	III i	5	28	42	1.690,94
Igino	91	20	—	Id.	IV i	2	16	65	433,30
					Totali	45	11	03	8.955,29

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con i terreni dei proprietari Plasmati Francesco Paolo e altri, Riccardi Damiano fu Nunzio;
Est: con i terreni dello stesso;
Ovest: con i terreni dello stesso;
Sud: con i terreni dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 16458)					
Timmari e Verga D'Acciaio	91	13	—	Pascolo cespugliato	III i	19	90	48	995,24
Id.	91	14	—	Id.	III i	0	5	20	2,60
Id.	91	15	—	Seminativo	IV i	5	82	58	1.165,16
Id.	91	16	—	Id.	IV i	11	07	24	2.214,43
Id.	91	17	—	Id.	IV i	3	69	10	738,20
Verga D'Acciaio	91	33	—	Pascolo cespugliato	IV i	0	69	18	15,91
Id.	91	32	—	Id.	III i	0	37	39	18,70
				Totali		41	61	17	5.150,29

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Est: con la proprietà Giuralongo Maria Immacolata;
Ovest: con la proprietà Zaccaria Rosa fu Simeone;
Sud: con la proprietà Nicoletti Berardo di Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 16458)					
Trasano	56	42	—	Seminativo	III i	25	14	50	8.046,40
Id.	56	53	—	Id.	IV i	20	09	30	4.018,60
Id.	56	54	—	Pascolo	II p	1	88	23	131,76
Id.	56	55	—	Seminativo	III p	4	21	64	1.349,25
Id.	56	56	—	Id.	IV p	8	62	90	1.725,81
Id.	56	57	—	Id.	III i	5	55	50	1.777,60
Id.	76	12	—	Pascolo	II i	11	09	04	776,33
Id.	76	13	—	Seminativo	II i	1	18	80	463,32
				Totali		77	79	91	18.289,08

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Marchesa Venusio, Sarra Michele, Di Lecce Michele fu Nicola;
Ovest: in parte con la Marchesa Venusio e in parte con terreno dello stesso;
Est: con la proprietà del sig. Paradiso Vito Nicola;
Sud: con terreni dello stesso e in parte con terreni del sig. Paradiso V. Nicola.

I terreni sono attraversati dalla strada nazionale Matera-Laterza e dalla strada comunale vecchia Matera-Laterza.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	45	11	03	8.955,29
2° Corpo	41	61	17	5.150,29
3° Corpo	77	79	91	18.289,08
In complesso	164	52	11	32.394,66

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.578.161,20 (lire novemilionicinquecentosettantottomilacentosessantuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2292)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina, presso Tivoli, per San Gregorio di Sassola, Casape, a Poli, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 maggio 1953, n. 321, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina, presso Tivoli, per San Gregorio di Sassola, Casape, a Poli;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 701;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale Tiburtina, presso Tivoli, per San Gregorio di Sassola, Casape, a Poli, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 136

(2472)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile Colonnella-Poli che dalla provinciale Prenestina-Poli raggiunge l'abitato di Poli, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 maggio 1953, n. 320, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Colonnella-Poli che dalla provinciale Prenestina-Poli raggiunge l'abitato di Poli;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 713;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile Colonnella-Poli che dalla provinciale Prenestina-Poli raggiunge l'abitato di Poli, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 149

(2488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1955.

Costituzione, per l'anno 1955, della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1955, come segue:

Presidente:

Festa dott. Amerigo, presidente di sezione nella Corte dei conti.

Membri:

Stumpo dott. Giuseppe, presidente di sezione nel Consiglio di Stato;

Celentano dott. Ginevrino, consigliere nella Corte suprema di cassazione;

Strano dott. Paolo, prefetto, direttore generale nel Ministero dell'interno.

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Cartolano dott. Amedeo, capo sezione nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1955, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dott. Paolo Strano e dott. Giambattista Rizza, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di brigata in servizio permanente effettivo Enrico Marucci ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Giuseppe Cittadini, per i militari dell'Esercito;

l'ammiraglio di divisione Enrico Mirti Della Valle ed il maggior generale commissario Renato Marino, per i militari della Marina;

il generale di divisione aerea Francesco Via ed il maggior generale commissario Riccardo De Rosa, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di divisione in ausiliaria Filippo Crimi ed il generale di brigata in ausiliaria Attilio Formato, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 223. — GRIMALDI

(2705)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1955.

Determinazione per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956 della quota da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture appaltate dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 95 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 1952;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, rimane fissata nella misura del 15% per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche Amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo, e le relative lavorazioni dovranno essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1955

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1955
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 204. — TEMPESTA

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1953, con il quale il sig. Leopoldo Iermano fu Biagio venne nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino);

Considerato che il sig. Iermano ha dato le dimissioni dalla carica predetta e che quindi occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il sig. Antonio Russo di Silvestro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), in sostituzione del sig. Leopoldo Iermano fu Biagio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2678)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare il Magazzino principale di Piacenza e ad istituire e gestire tre nuove succursali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, su citato;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Piacenza all'esercizio di Magazzini generali in detta Provincia;

Vista la domanda presentata dal detto Consorzio per essere autorizzato ad ampliare il Magazzino principale di Piacenza e a istituire tre nuove succursali, in fabbricati di sua proprietà;

Visto il parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza con la deliberazione di Giunta n. 113 del 17 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato a ricevere in deposito, in regime di Magazzini generali, formaggi, vino, olio, grano e merci varie nei cinque fabbricati di nuova costruzione siti in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, entro il recinto del Magazzino generale principale autorizzato col decreto Ministeriale 9 settembre 1949, già citato.

Il predetto Consorzio è altresì autorizzato a istituire e gestire i seguenti nuovi Magazzini generali succursali:

1) Piacenza (località Galleana), pel deposito di grano;

2) Castel San Giovanni (capoluogo), pel deposito di merci varie, vino, olio, alcool ed altri liquidi che non siano infiammabili o corrosivi;

3) Ziano (capoluogo), pel deposito di vino, olio, alcool ed altri liquidi non infiammabili o corrosivi.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei nuovi locali autorizzati col precedente art. 1, si applicano le norme regolamentari e le condizioni tariffarie in vigore pei locali di deposito, già in esercizio a termini del citato decreto Ministeriale 9 settembre 1949.

Si fa riserva di fissare, con successivo provvedimento, il nuovo ammontare della cauzione dovuta dal Consorzio agrario provinciale di Piacenza a' sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1510 in data 22 dicembre 1954.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza:

Decreta:

Il sig. Alfredo Caiazza fu Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, che detta le norme di esecuzione delle succitate leggi;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, relativo alla costituzione del Comitato per l'amministrazione del succitato Fondo autonomo;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 22 ottobre 1953, concernente la sostituzione di un membro supplente del Comitato stesso;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1954, relativo alla sostituzione del presidente del suddetto Comitato;

Preso atto del fonogramma n. 1227 del 9 aprile 1955, con il quale il Ministero degli affari esteri, designa a membro del Comitato il dott. Attilio Cattani, direttore generale per gli Affari economici, in sostituzione del dott. Angelo Corrias, ed, in sua vece, il dott. Pier

Pasquale Spinelli, consigliere di Legazione, in sostituzione del consigliere di Legazione dott. Alberto Pavesi Fontana;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Attilio Cattani, direttore generale per gli Affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro di diritto del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per il conferimento di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dott. Angelo Corrias, e, in sua vece, il dott. Pier Pasquale Spinelli, consigliere di Legazione, direttore generale aggiunto, in sostituzione del consigliere di Legazione dott. Alberto Pavesi Fontana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: MARTINELI

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, approvato con decreto in data 20 marzo 1947, e modificato con decreto 24 dicembre 1951;

Vista la deliberazione in data 10 novembre 1954, del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 57 e 58 dello statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, sono modificati come segue:

Art. 57, ultimo comma. — « La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dal Monte (patrimonio e depositi) ».

Art. 58, ultimo comma. — « Il limite massimo per ciascuna operazione è fissato in lire duecentomila. Anche se la cambiale reca due o più firme, ai fini della suddetta limitazione tutti i coobbligati sono considerati come uno solo. L'ammontare complessivo dei capitali investiti nelle operazioni di cui al presente comma, non può superare il trenta per cento dell'ammontare globale delle attività amministrate dal Monte (depositi e patrimonio) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Ostiglia (Mantova).

Con decreto commissariale n. 370.24005.45/4.61540 in data 16 aprile 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Ostiglia (Mantova), di un'area edificatoria della superficie di mq. 2959, sita in Ostiglia, via XX Settembre, indicata nel catasto comunale alla partita 2703, foglio XXXIV, mappale n. 196, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2374)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1955, i poteri conferiti all'avv. Carmine Lauletta, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 30 aprile al 31 ottobre 1955.

(2687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Scarteddu Emanuele fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 11 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Saba Giovanni di Giovanni — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 6 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Ravetti Lucia fu Angelo — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Credito italiano, filiale di Ferrara — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 3 — Capitale L. 13.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1955

(1933) *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,50	145,79
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	633,50	145,75
» Milano	624,88	633,50	145,80
» Napoli	624,80	631,55	145,70
» Palermo	624,87	633,50	145,79
» Roma	624,85	633,75	145,80
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 24 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,80
Id. 3,50 % 1902	60,70
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85 —
Id. 5 % 1936	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	633,62
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,62

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4454, in data 16 maggio 1955, l'avv. Giovanni Lupis è stato riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa.

(2684)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di istitutore aggiunto in prova (gruppo B) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1954, registro n. 22, foglio n. 381, col quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di dieci posti di allievo istitutore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami pel conferimento di dieci posti di istitutore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni è costituita come appresso:

Presidente:

Lattanzi dott. Giuseppe, direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Membri:

Altavista dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio 8° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Neri prof. Roberto, ordinario di pedagogia, storia e filosofia negli Istituti medi di istruzione.

Segretario:

Mercadante dott. Antonio, direttore nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 303. — FLAMMIA

(2689)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 93660/12106 in data 15 ottobre 1954 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome, nome e paternità;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data del presente bando il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e commercio (direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) il titolo di studio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti, eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente Distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupa-

zione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato; su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*. su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 5, punto 10, del bando di concorso;

q) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa Italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A;*

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dallo art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli *ufficiali in congedo od in servizio*: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

1) Geologia generale:

a) nozioni di petrografia;

b) nozioni di stratigrafia;

c) descrizione geologica di una regione italiana, a scelta del candidato.

2) Paleontologia:

a) la scienza dei fossili, suoi progressi e suoi rapporti con la biologia (evoluzione) e con la stratigrafia (facies);

b) la vita animale e vegetale nei diversi periodi geologici, con particolare riguardo ai terreni fossiliferi italiani.

3) Prova a carattere pratico (riconoscimento « di campagna » di minerali, di rocce e di fossili guida; interpretazione, anche grafica, di carte geologiche).

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate (che, per l'orale, sono tutte obbligatorie) anche sulla chimica inorganica, mineralogia, geografia fisica, su una prova di lingue, da scegliersi dal candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi), nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova obbligatoria orale di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue. In tal caso la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio geologico;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di Università o Istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto, in qualità di geologo allievo in prova, nel ruolo del gruppo *A* del Servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguirà la nomina a geologo allievo se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; mentre se non riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

A colui che conseguirà la nomina a geologo allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà chiamato a frequentare, per la durata di un anno, un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Al termine del corso, egli dovrà sostenere gli esami sulle materie studiate: qualora non superi nelle due sessioni, estiva ed autunnale tutti gli esami, cesserà di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, il vincitore del concorso sarà inviato a prestare servizio nell'Ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1955
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 84

(2625)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso a milleduecento posti di allievo aiuto macchinista

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 470, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1954, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 99, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milleduecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso d'istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.208/57335 del 17 febbraio 1955;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di allievo aiuto macchinista citato nelle premesse, in relazione al punto 7 del relativo avviso-programma, sono nominate le seguenti Commissioni esaminatrici compartimentali:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Ferrero ing. Tomaso, ispettore capo, sez. Torino.

Membri:
Vercellino ing. Vittorio, ispettore capo superiore a riposo;
Chiolero Mariano, capo deposito principale, sez. Torino.

Segretario:
Spinolo rag. Mario, segretario principale, U.P.C. Torino.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Manzo ing. Francesco, ispettore capo, sez. Genova.

Membri:
Del Corso ing. Orlando, ispettore di 1ª classe, Rip. Genova Rivarolo;
Griselli Enrico, capo deposito di 1ª classe, D.L. Genova Brignole.

Segretario:
Scerra Francesco, segretario principale, U.P.C. Genova.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Sacco ing. Francesco, ispettore capo, sez. Milano.

Membri:
Brandani ing. Vinicio, ispettore di 2ª classe, Rip. 1° Milano;
Cervini Marco, capo deposito di 1ª classe, D.L. Milano C.

Segretario:
Zavattaro rag. Aldo, segretario principale, U.P.C. Milano.

UFFICI DI VERONA

Presidente:
D'Amato ing. Silvio, ispettore capo, sez. Verona.

Membri:
Primo ing. Arturo, ispettore di 2ª classe, Rip. Verona;
Montanari Antonio, capo deposito principale, sez. Verona.

Segretario:
Merlo rag. Nello, segretario principale, sez. Verona.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Tosolini ing. Luciano, ispettore capo, sez. Venezia.

Membri:
Barbieri ing. Umberto, ispettore di 1ª classe, Rip. Mestre;
Bodini Vincenzo, capo deposito principale, D.L. Treviso.

Segretario:
Nodari Attilio, segretario capo, U.P.C. Venezia.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Conti ing. Alberto, ispettore capo, sez. Bologna.

Membri:
Fiaschi ing. Darville, ispettore capo superiore a riposo;
Catanzariti Pasquale, capo deposito superiore, sez. Bologna.

Segretario:
Zorzin geom. Primo, segretario capo, U.P.C. Bologna.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Grimaldi ing. Tullio, ispettore capo, sez. Firenze.

Membri:
Corradini ing. Camillo, ispettore di 1ª classe, sez. Firenze;
Guazzelli Primo, capo deposito superiore, sez. Firenze.

Segretario:
Rabizzi Giuseppe, segretario capo, U.P.C. Firenze.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Gioia ing. Augusto, ispettore capo, sez. Ancona.

Membri:
Rattazzi ing. Evandro, ispettore di 1ª classe, sez. Ancona;
Iustini Giampietro, capo deposito di 2ª classe, D.L. Ancona.

Segretario:
Sgalletta Vincenzo, segretario capo, U.P.C. Ancona.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Filippi ing. Giuseppe, ispettore capo, sez. Roma.

Membri:
Costa ing. Giorgio, ispettore di 1ª classe, Rip. Roma;
Romiti Giulio, capo deposito principale, D.L. Sulmona.

Segretario:
Porreca rag. Potito, segretario capo, U.P.C. Roma.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Alemi ing. Nicola, ispettore capo, sez. Napoli.

Membri:
Fernandez ing. Lorenzo, ispettore di 1ª classe, Rip. Napoli Sm.
Spinelli Matteo, capo deposito superiore, sez, Napoli.

Segretario:
Falivene dott. Ubaldo, segretario principale, U.P.C. Napoli.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Foglia ing. Umberto, ispettore capo, sez. Bari.

Membri:
Sinisi ing. Francesco, ispettore di 1ª classe, sez. Bari;
Lorusso Giovanni, capo deposito principale, sez. Bari.

Segretario:
Breazzano Ettore, segretario capo, U.P.C. Bari.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Lo Sardo ing. Francesco, ispettore capo, sez. Reggio.

Membri:
D'Alessandro ing Giuseppe, allievo ispettore, sez. Reggio;
Villari Giovanni, capo deposito principale, D.L. Reggio.

Segretario:
Cagliostro Giorgio, segretario principale, U.P.C. Reggio.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Rizzo ing. Alberto, ispettore principale, sez. Palermo.

Membri:
Bazan ing. Pietro, ispettore di 1ª classe, sez. Palermo;
Lo Bosco Giovanni, capo deposito di 1ª classe, sez. Palermo.

Segretario:
Giallombardo dott. Stefano, segretario principale, U.P.C. Palermo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Manunza ing. Filippo, ispettore capo, sez. Cagliari.

Membri:
Di Ruzza ing. Benedetto, ispettore di 2ª classe, sez. Cagliari;
Luongo Egidio, capo deposito principale, D.L. Cagliari.

Segretario:
Giacompol Enrico, segretario principale, U.P.C. Cagliari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1955
Registro n. 61 *bilancio Trasporti, foglio n.* 18. — D'ONOFRIO

(2690)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e numero 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 in data 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 3ª condotta medica di Casalfiumanese (San Martino in Pedriolo), a seguito di rinuncia del dott. Martinelli Giberto (25° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Astorri Asterio e Sileci Rosario (27° e 29° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Naldi Bruno (31° in graduatoria), ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Naldi Bruno è dichiarato vincitore della 3ª condotta medica di Casalfiumanese (San Martino in Pedriolo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: MOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e numero 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 in data 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica di Imola 8ª (Sasso Morelli), a seguito di rinuncia del dott. Cavazza Mario (16° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Berti Ceroni Alfredo (20° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Nevola Vittorio (22° in graduatoria), ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nevola Vittorio è dichiarato vincitore della condotta 8ª di Imola (Sasso Morelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: MOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 in data 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 6ª condotta medica di Medicina (Portonovo), a seguito di rinuncia del dott. Montebugnoli Augusto (1° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Melloni Francesco (24° in graduatoria), ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Melloni Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica «6ª Portonovo» di Medicina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: MOCCIA

(2463)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 1935 del 25 gennaio 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1950;

Visto il decreto successivo n. 6709 del 18 marzo 1955, con il quale il dott. Delfino Gaetano è stato assegnato alla condotta medica di Tursi in seguito alla mancata assunzione del servizio da parte del vincitore;

Ritenuto che la suddetta condotta di Tursi si è resa nuovamente vacante in seguito alla rinunzia da parte del predetto dott. Delfino;

Che il dott. Montemurro Pietro, che segue in ordine nella graduatoria di merito, interpellato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno se intendeva o meno accettare la condotta di Tursi ha lasciato trascorrere il termine assegnatogli di quindici giorni senza far pervenire alcuna comunicazione e che pertanto va considerato rinunciatario al posto;

Considerato che al posto resosi vacante va assegnato altro concorrente idoneo che segue in ordine nella predetta graduatoria approvata con decreto prefettizio 589 dell'11 gennaio 1955, ed in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Romano Domenico, ottavo nella sopracitata graduatoria di merito, viene assegnato alla condotta medica di Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 26 aprile 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(2317)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero, in data 26 maggio 1954, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Mantova;

1) Consorzio tra i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castelgoffredo, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco, Rivarolo Mantovano sede del Consorzio: Asola;

2) Consorzio per i comuni di San Benedetto Po, Bagnolo San Vito, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia sede del Consorzio: San Benedetto Po;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita, formata dalla Commissione medesima;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione di tutti gli atti del concorso;

Considerata la necessità di approvare detta graduatoria di merito;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Assanelli dott. Doriano . . punti 143,54
2. Bordoni dott. Cleto . . . . . » 142,30
3. Zanatta dott. Giovanni » 134,45

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Mantova;

Viste le preferenze in domanda, in ordine alle sedi, dei concorrenti riusciti vincitori;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della sede consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Assanelli dott. Doriano, San Benedetto Po;
2) Bordoni dott. Cleto, Asola.

Il presente decreto sarà inviato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: JOANNIN

(2633)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.